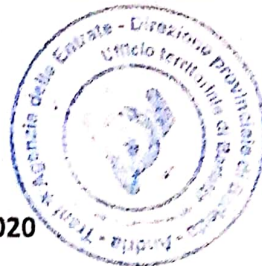


11 NOV 2020



Verbale assemblea associazione CLUB D'ARGENTO del 11/09/2020

L'anno duemila venti, il giorno undici, del mese di settembre, alle ore 19:00, presso piazza Murri n°1, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione CLUB D'ARGENTO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la presidente sig.ra Isabella Chicco, verbalizza la consigliera sig.ra Giuseppina Cavaliere.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°125 soci su n°160 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La Presidente ed la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuseppina Cavaliere

Registrato a Bari/II

al n° 1807

serie 3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(*) Firma delegata del Direttore Provinciale
Gent. Giuseppe Persia

Il Presidente

Isabella Chicco



Statuto dell'Associazione
"Club D'Argento" centro sociale APS
Ente di terzo settore

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, in qualità di Ente di Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata APS, di seguito indicata anche come "Club D'Argento Centro Sociale".

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Andria (provincia BT). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

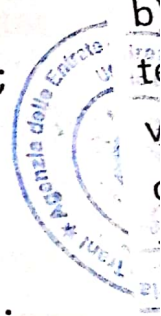
Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione

sociale, sull'attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso ,politico, etnico, culturale, di genere e sesso.

2.L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale:

- a)la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b)l'integrazione sociale;
- c)ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;
- d)sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune;
- e)elevare i livelli di cittadinanza attiva ,di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- f)la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- g)la beneficenza e la solidarietà;
- h)l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- i)la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura,alla dignità;
- J)la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- k)il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti anche per gli anziani;
- l)le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- m)l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- n)favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
- o)la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei



cittadini come parte integrante del diritto di associazione.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere le finalità di cui all'art.3, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani;

b)attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero (corsi di ballo,corsi di ginnastica,serate danzanti e laboratori vari);

c)attività di carattere sociale,culturale e ludico che favoriscano la solidarietà tra i volontari del centro;

d)attività di progettazione e cooprogettazione, anche in rete con altre Associazioni ed Enti;

e)attività di collegamento con le giovani generazioni finalizzate sia alla trasmissione della memoria delle conquiste sociali che delle tradizioni culturali;

2.Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio,a tutti i livelli,di progetti in materia di associazionismo sociale,per la realizzazione di specifici obiettivi,per la gestione diretta di determinati servizi,può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costruire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e /o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le attività di interesse generale sono:

- a) attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 Marzo 2000, n°53 e i gruppi di acquisto solidali di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24.12.2007, n°244

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità

e che si impegnino a realizzarli e che si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

Art. 8 - Modalità di adesione

1. Chiunque può aderire all'associazione,diventarne socio,purché ne condivida i principi e le finalità. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione accettando le regole del presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi prefissati.
2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando nome e cognome,luogo e data di nascita,residenza,codice fiscale,recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail,e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci dopo il versamento della quota associativa annuale.
4. Nel caso di rigetto della domanda,le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello, all'Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 5.La tessera ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno

dicembre dell'anno solare di riferimento. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento ed eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

6. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile.

7. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente.

8. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 9 - Diritti degli soci

1. I soci hanno diritto:

- a) A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'associazione;
 - c) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - d) a partecipare alle assemblee;
 - e) ad approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
 - f) ad approvare i bilanci;
 - g) ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici giorni.
- Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui

hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

h) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Art. 10 - Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- b) mancato pagamento della quota associativa entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
- c) per scioglimento dell'Associazione;

d) per decesso;

2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che prestano la propria attività in modo spontaneo senza fini di lucro.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro dei volontari, associati o non associati, che svolgono le loro attività in modo occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni connessi alle attività di svolgimento dell'attività di volontariato.

4. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata.

Art. 13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata. Sono ammesse fino a un massimo due deleghe per socio.
3. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano dal socio debitamente firmata per ricevuta, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti del dibattito. All'assemblea sono convocati tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione. L'assemblea dei soci può nominare all'occorrenza degli scrutatori.

Art. 16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale programma annuale;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di esclusione dell'Associazione;

f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

g) deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione o fusione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è costituita da almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita dalla metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 18 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e deve essere iscritto da almeno

tre mesi nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Per le votazioni si procede normalmente con il voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci regolarmente registrati ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di tre a un massimo di 9, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Elezioni del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo deve eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali e predisporre il seggio elettorale.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; in questo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante affissione all'albo dell'Associazione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato per via telefonica con sole 24 ore di preavviso.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne

- l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
e)deliberare sull'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
f)redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g)decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
h)deliberare la convocazione dell'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
i)decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j)ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
k)stabilire i criteri per i rimborsi di volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
l)stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
m)vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
n)mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
o)elabora progetti finalizzati e finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed ha in particolare il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 -Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive;
- d) decesso.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino l'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carico fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

3. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro

trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Titolo VIII

Art. 28 – Patrimonio – Esercizio sociale - Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 29 -Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1.L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Codice del Terzo Settore nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art.83 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2.Una volta iscritta ,l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti,nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione

CLUB D'ARGENTO di ANDRA.

(luogo) ANDRA - 11/09/20

TIMBRO

Isabella Chicco

CLUB D'ARGENTO
IL PRESIDENTE
Ins. Isabella Chicco